

STATUTO DEL CONSORZIO DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO MILAZZO"

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

E' costituito un Consorzio misto con attività esterne denominato "Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta CAPO MILAZZO", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Partecipano al suddetto Consorzio i seguenti soggetti:

- il Comune di Milazzo, soggetto di diritto pubblico;
- l'Università degli Studi di Messina, soggetto di diritto pubblico, che individua nel Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali la propria struttura di riferimento per la costituzione e la gestione del consorzio;
- l'Associazione Marevivo, soggetto di diritto privato.

ARTICOLO 2

Sede e Durata

La sede legale del Consorzio è costituita presso la sede del Comune di Milazzo.

La durata del Consorzio è stabilita sino al 2026 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 3

Finalità

Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'area marina protetta "CAPO MILAZZO", istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 4.

ARTICOLO 4

Funzioni ed attività

Il Consorzio, quale Ente Gestore, svolge le funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie al perseguimento delle finalità dell'Area Marina Protetta previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 21 ottobre 2002. In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:

- a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali,

delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;

- e) la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

Inoltre il Consorzio svolge le funzioni connesse con la gestione del SIC marino nelle forme e con le modalità che verranno definite dall'amministrazione.

Per il miglior svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, gli altri Enti Pubblici ed altri Enti gestori di aree naturali protette, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni, e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile.

La sorveglianza sull'area marina protetta spetta, oltre che alla competente Capitaneria di Porto, alla Polizia municipale del Comune di Milazzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991 come modificato dall'articolo 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche mediante l'assegnazione funzionale di propri dipendenti anche a tempo determinato.

Ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza, il Consorzio assicurerà il coordinamento con la competente Capitaneria di Porto, anche mediante uno specifico protocollo operativo.

Al fine di assicurare il miglior compimento delle predette funzioni/attività istituzionali, il Consorzio potrà svolgere, in via non prevalente ma secondaria e complementare, attività di natura commerciale quali vendita di gadgets e materiali informativi, servizi per la fruizione a pagamento, ecc., e potrà partecipare ad altri consorzi/associazioni (per esempio in ambito turistico o di promozione dello sviluppo locale) che svolgono attività funzionali agli scopi del consorzio.

Il Consorzio opera senza assumere obbligazioni in nome e per conto dei singoli consorziati.

ARTICOLO 5

Fondo Consortile, Risorse ed Oneri

Il fondo consortile è costituito dalle quote di costituzione versate da ciascun consorziato come di seguito indicate:

- € 5.000,00, pari al 50%, da parte del Comune di Milazzo;
- € 2.500,00, pari al 25%, da parte dell'Università di Messina;
- € 2.500,00, pari al 25%, da parte di Marevivo.

Il fondo consortile non potrà in alcun modo essere diviso tra i consorziati. I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Le risorse del Consorzio sono rappresentate da:

- a) quote annuali versate dai seguenti consorziati a titolo di contributo alle spese di gestione, per l'importo di:

- € 10.000,00 per il Comune di Milazzo;
- € 3.000,00 per Marevivo.

Le suddette quote potranno essere variate su delibera dell'Assemblea Consortile.

L'Università non ha alcun obbligo di versare la quota annuale o fondi supplementari di cui al punto f) ed il suo contributo consiste, esclusivamente, in apporto di opera scientifica e di ricerca;

- b) conferimenti in natura e in prestazioni da parte dei consorziati;

c) contributi di Enti Pubblici, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali destinati alla gestione ed al miglioramento delle strutture, alla ricerca, alla formazione professionale, all'educazione ed alla divulgazione delle attività dell'AMP;

d) contributi di enti e società private come indicato da apposito regolamento che ne stabilisce i criteri di selezione.

e) risorse derivanti dalle attività di gestione dell'AMP;

f) eventuali fondi supplementari assegnati dai consorziati.

Le risorse assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché quelle derivanti dalla gestione dell'area marina protetta, sono utilizzate esclusivamente per la gestione della medesima nell'ambito delle finalità stabilite nel decreto di affidamento in gestione e nel presente statuto.

Ad eccezione degli oneri connessi all'incarico di Direttore/Responsabile dell'area marina protetta, relativamente alle spese per risorse umane si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge n.179 del 2002.

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è tassativamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alla costituzione di un fondo di riserva straordinario per finanziare interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. In tal caso il Comitato di Gestione provvederà a sottoporre all'Assemblea un programma di attività da finanziare con le risorse di tale fondo.

Le spese di gestione, in mancanza delle risorse di cui ai punti c) e d), devono essere contenute nell'importo complessivo delle risorse di cui ai punti a), b), e) f).

Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

I conferimenti in natura accettati dall'Assemblea consortile sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..

Tutti i beni in dotazione, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio ed, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

In caso di scioglimento del Consorzio o comunque nel caso in cui per qualunque causa venga meno l'affidamento in gestione dell'area marina protetta, tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del Consorzio afferenti alle finalità proprie della gestione dell'Area Marina Protetta medesima saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

ARTICOLO 6

Consorziati

Non è ammessa l'adesione di nuovi consorziati.

Il recesso di uno dei consorziati comporta lo scioglimento del Consorzio, come previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

I consorziati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, possono volontariamente contribuire con ulteriori risorse, con dislocazione di proprio personale, cessione anche temporanea di beni, ecc. senza che da tali conferimenti derivi l'attribuzione di maggiori diritti rispetto agli altri consorziati.

Per l'espletamento delle proprie attività di gestione il Consorzio, dopo averne valutato l'effettiva convenienza, potrà avvalersi, oltre che dell'opera e delle prestazioni di terzi, anche dei servizi e delle strutture dei consorziati.

ARTICOLO 7

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Revisore dei conti.

ARTICOLO 8

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Consorziati nella persona del Sindaco del Comune di Milazzo, dal Presidente di Marevivo e dal Rettore dell'Università, o da loro delegati.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Milazzo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa compete:

1. nominare il Comitato di Gestione, il Presidente del Consorzio, il Vicepresidente come stabilito nell'art. 9
2. nominare il Revisore dei Conti;
3. deliberare sulle quote di partecipazione dei consorziati;
4. determinare il rimborso spese ai componenti dell'Assemblea ed ai membri del Comitato di Gestione, nonché l'indennità ed il rimborso spese del Revisore;
5. approvare il programma annuale di gestione, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
6. approvare le proposte da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la modifica dei confini e delle norme d'uso dell'area marina protetta;
7. approvare la convenzione con il Ministero dell'Ambiente per l'affidamento in gestione dell'AMP;
8. approvare la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta e degli eventuali successivi aggiornamenti;
9. approvare gli atti di indirizzo sull'attività del Consorzio e di controllo sull'attuazione dei medesimi;
10. approvare le relazioni annuali sull'attività di gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza dell'Area Marina Protetta;
11. approvare le modificazioni al presente statuto;
12. deliberare lo scioglimento del Consorzio.

L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con un voto per ciascun componente.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote annuali e con l'assolvimento degli obblighi consortili.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei componenti, e delibera a maggioranza con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le modifiche al presente Statuto ed al regolamento interno è richiesta l'unanimità dei Consorziati.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consorzio ed il Direttore o Responsabile dell'Area Marina Protetta ove nominato. Può altresì partecipare, su invito del Presidente, anche il Revisore dei Conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e per la verifica dell'andamento gestionale;
- ogni volta che sia necessario trattare argomenti di competenza assembleare, anche su richiesta del Presidente del Consorzio o di 2 Consorziati.

La convocazione viene fatta almeno 8 giorni prima della riunione mediante nota inviata via fax/raccomandata/email/pec con conferma di ricezione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'incontro e l'ordine del giorno. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione, con le medesime indicazioni. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 2 giorni prima dell'incontro mediante email con avviso di ricezione recante in sintesi gli argomenti da trattare.

Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale sul libro delle Assemblee.

L'Assemblea può svolgersi in via telematica (video/teleconferenza, ecc.), anche asincrona, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti potranno affluire o i mezzi telematici da utilizzare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 9

Comitato di Gestione

Il Consorzio è amministrato da un Comitato di Gestione composto da un Presidente e da ulteriori 4 membri nominati dall'Assemblea come segue:

- Su proposta del Sindaco di Milazzo il Presidente e 2 componenti
- Su proposta del Rettore dell'Università di Messina 1 componente
- Su proposta del Presidente dell'associazione Marevivo 1 componente

Tutti i componenti dovranno possedere il seguente requisito :

- 1) comprovata esperienza tecnica ed amministrativa ed economica in materia di aree naturali protette e biodiversità, nella salvaguardia della natura e dell'ambiente e/o nella gestione di consorzi .

La carica di componente del Comitato di Gestione è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea.

Il primo Comitato di Gestione è nominato nell'atto costitutivo e provvederà, nel termine di sessanta giorni, alla redazione del Regolamento interno.

Il Comitato di Gestione dura in carica cinque anni, ed il mandato di ciascun componente e del Presidente è rinnovabile. Il Componente che si assenta tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Comitato di Gestione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 30 gg dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo

predecessore. Qualora dovesse cessare dalla carica la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato di Gestione dovrà ritenersi decaduto e dovrà provvedersi alla sua ricostituzione da parte dell'Assemblea.

I componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo qualora si discostino dalle finalità dettate dal Decreto istitutivo dell'AMP e dal presente Statuto o qualora compiano atti non conformi alle vigenti leggi.

Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente. In particolare esso:

1. propone all'Assemblea gli atti previsti all'art. 8 del presente statuto;
2. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
3. promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
4. delibera il conferimento d'incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, tenuto conto delle direttive in materia emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle norme vigenti;
5. delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
6. provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente;
7. delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate all'Assemblea e al Presidente del Consorzio;
8. approva il regolamento degli uffici e del personale, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione approvato dal Ministero con D.M. del 4/02/2008;
9. redige il piano di fabbisogno delle risorse umane necessarie ad assicurare il funzionamento del Consorzio;
10. nomina il Direttore o Responsabile dell'Area Marina Protetta secondo quanto previsto dall'art. 12.

Il Comitato di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di 2/3 dei componenti o del Collegio dei Revisori.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di Gestione può svolgersi in via telematica, nelle forme e nei modi previsti e disciplinati dall'articolo 8 per lo svolgimento dell'Assemblea.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse in copia agli Enti facenti parte del Consorzio.

Alle sedute del Comitato di Gestione possono partecipare senza diritto di voto il Direttore o Responsabile dell'Area Marina Protetta ed il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 10

Presidente

Il Presidente del Consorzio, nominato dall'Assemblea, è il Presidente del Comitato di Gestione. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

1. ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
2. presiede e convoca il Comitato di Gestione e può chiedere la convocazione dell'Assemblea;
3. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione;
4. indirizza e coordina le attività del Consorzio;

5. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza;
6. stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
7. esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione ovvero gli siano attribuite per legge.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Previa autorizzazione del Comitato di Gestione, il Presidente può demandare alcune sue funzioni al Vice presidente.

ARTICOLO 11

Revisore dei Conti

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea.

Il Revisore dei Conti deve possedere la qualifica di Revisore dei Conti e verrà scelto dall'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Non possono essere designati Revisori: Consiglieri ed Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e non è revocabile salvo che per inadempienza; è rieleggibile per una sola volta.

Il Revisore dei Conti esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria, dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta.

Il Revisore dei Conti può assistere, su invito del Sindaco e del Presidente, alle adunanze dell'Assemblea e alle sedute del Comitato di Gestione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

ARTICOLO 12

Organizzazione del Consorzio

Il Comitato di Gestione, in osservanza della "Direttiva concernente la definizione del profilo di direttore di un'area marina protetta e costituzione del relativo rapporto" introdotta con D.M. n. 932 dell'11.12.2003, nonché del D.M. 4/02/2008 "Regolamento di organizzazione ed esecuzione dell'AMP CAPO MILAZZO", nomina il Direttore/Responsabile dell'Area Marina Protetta.

Al Direttore/Responsabile dell'Area Marina Protetta compete la responsabilità gestionale dell'AMP e lo svolgimento delle funzioni individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il provvedimento di affidamento in gestione dell'area protetta.

Nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli di legge e dei vincoli di legge vigenti e sulla base delle deliberazioni del Comitato di Gestione, il Consorzio si dota di propri servizi tecnici ed amministrativi, per il funzionamento dei quali può avvalersi di personale distaccato dagli Enti consorziati.

Il Consorzio può avvalersi anche di forme di convenzioni con altri soggetti per l'affidamento di servizi.

Il Consorzio si dota altresì di propri specifici regolamenti per il funzionamento dell'ufficio e del personale, per la gestione della contabilità e dei progetti, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, nonché per l'esecuzione dei lavori, che vengono approvati dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 13

Norma transitoria e di garanzia

Fino all'autonomo funzionamento del Consorzio tutte le funzioni tecniche amministrative e contabili sono assicurate dal Comune di Milazzo, eventualmente supportato dal contributo di personale distaccato/comandato dagli altri Enti partecipanti.

ARTICOLO 14

Trasparenza e partecipazione

Gli organi del Consorzio assicurano il rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Promuovono altresì ogni forma di consultazione con le categorie economico-sociali e con le associazioni ambientaliste.

ARTICOLO 15

Efficacia

Il presente statuto è efficace il primo giorno successivo a quello in cui i relativi atti deliberativi di approvazione divengono esecutivi ai sensi di legge.

ARTICOLO 16

Recesso, scioglimento e liquidazione

Ai soci è riconosciuto il diritto di recedere *ad nutum*, fatto salvo l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e/o dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso.

Il recesso va notificato al Consorzio almeno 180 giorni prima del termine dell'esercizio finanziario in corso e comporta lo scioglimento dello stesso nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consorzio si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge ed al recesso di uno dei consorziati.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori del Comitato di Gestione, determinandone attribuzioni e poteri, fermo restando quanto previsto all'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto.

ARTICOLO 17

Controversie

In caso di controversie tra il Consorzio ed uno o più Consorziati, ovvero tra alcuni Consorziati tra di loro in relazione a rapporti inerenti il Consorzio stesso, qualora non dovessero trovare bonario componimento tra le parti, è competente il Foro di Barcellona p.g..

ARTICOLO 18

Norma di rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti.